



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 92 del 04/11/2017

Oggetto: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza acquisita agli atti del Comune di Taormina, con protocollo generale n. 22550 del 25.10.2017, a firma OMISSIS, con la quale la stessa chiede di beneficiare dei permessi previsti dalla Legge 104 del 5 febbraio 1992 art. 33, per se stessa, sino al mese di Settembre 2018.

Visto il verbale della Commissione medica del 03.04.2017 che ha riconosciuto “ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 la situazione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3°), sino al mese di Settembre 2018.

Richiamati:

- l’art. 33 comma 3° della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e S.M.I.;
- la circolare INPDAP – Direzione Centrale delle Entrate contributive n. 35/2000 la quale dispone che per i dipendenti pubblici le tre giornate di permesso mensile ai sensi dell’art. 33 comma 3° della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. debbono essere interamente retribuite ed assoggettate all’ordinanza contribuzione previdenziale;
- l’art. 19 comma 6° del CCNL Enti Locali del 6 luglio 1995, così modificato dai CCNL successivi, in materia di permessi retributivi ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.;
- la circolare della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2010 n. 13;
- l’art. 6 comma 3 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per l’attività di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14/07/2007 (G.U. 13/07/2007 n. 161)”;
- gli artt. 22 comma 8 e 68 comma 3 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione

dei dati personali”.

Ritenuto, che per quanto premesso ed in forza alla normativa vigente, sussistono le motivazioni per accogliere l'istanza di OMISSIS, tendente ad ottenere i benefici previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n.104 e s.m.i., per se stessa;

Di consentire la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33 comma 3° della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.;

Di dare atto che per motivi di organizzazione degli Uffici di appartenenza, la fruizione dei permessi è subordinata alla preventiva presentazione della comunicazione inerente la programmazione settimanale degli stessi;

Atteso che la fruizione dei permessi dovrà essere comunicata preventivamente e con congruo anticipo al Dirigente del Corpo di P.M..

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di accogliere l'istanza di OMISSIS, come da nota prot. 22550 del 25/10/2017, tendente ad ottenere i benefici previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., sino al mese di settembre 2018;
2. di consentire la fruizione dei permessi retribuiti previsti come previsti dall'art. 33 comma 3° della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., con decorrenza novembre 2017;
3. di dare atto che, per motivi di organizzazione dell'Ufficio di appartenenza, la fruizione dei permessi è subordinata alla presentazione preventiva e con anticipo al Dirigente del Corpo di P.M., della comunicazione inerente la programmazione settimanale degli stessi;
4. di dare atto altresì, che il nominativo della dipendente beneficiaria della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, è omissis per gli effetti dell'art. 6 comma 3 “Linee guida in materia di trattamento di dati personale di lavoratori per l'attività di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14/07/2007 (G.U. 13/07/2007 n. 161) e per gli artt. 22 comma 8 e 68 comma 3 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Personale per quanto di competenza.

Taormina li, 4 novembre 2017

il dirigente
dr. A. Pappalardo

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale**